



Comune di San Donà di Piave

Ordinanza n° 321 del 13/10/2021

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLE "DOMENICHE ECOLOGICHE" NELLE GIORNATE DEL 17 OTTOBRE, 21 NOVEMBRE E 26 DICEMBRE 2021

IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE

Premesso che :

- con Delibera di Giunta Comunale n. 38 del 31/03/2021 sono state recepite le indicazioni contenute nella delibera di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021, che danno attuazione al pacchetto di misure straordinarie per il contenimento dell'inquinamento atmosferico in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia Europea e sono state fornite agli uffici le linee di indirizzo relative alle misure straordinarie di contenimento degli inquinanti atmosferici per il triennio 2021- 2023;
- con Ordinanza n. 96 del 31/03/2021 "Misure straordinarie di contenimento dei livelli di concentrazione degli inquinanti atmosferici – periodo di applicazione stagioni dal 2021 al 2023 – Limitazioni alla circolazione veicolare" il Comune di San Donà di Piave ha già attuato alcune delle azioni previste dalla Delibera di Giunta Comunale n. 38 del 31/03/2021;
- con Ordinanza n. 314 del 07/10/2021 "Applicazione di misure di limitazione del traffico finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili PM10. Periodo dall'11 ottobre 2021 al 30 aprile 2022" è stata rieditata per la stagione termica 2021-2022 l'Ordinanza 96 del 31/03/2021, apportando le modifiche conseguenti ai chiarimenti inerenti le questioni sollevate da alcune Amministrazioni in merito alla corretta applicazione della Delibera di Giunta Regionale n.238 del 02/03/2021;

Dato atto che:

- diversamente dalle limitazioni disposte negli anni precedenti a seguito del peggioramento della qualità dell'aria, la Delibera Regionale ha disposto anche il blocco totale del traffico per alcune giornate a scelta dei Comuni per il periodo di durata delle limitazioni alla circolazione;
- la Regione del Veneto con nota prot. n.309154 del 09/07/2021, ha inoltrato appositi chiarimenti alla Delibera di Giunta Regionale n.238 del 02/03/2021 specificando che la calendarizzazione delle "Domeniche Ecologiche" è demandata ai Comuni territorialmente competenti, che possono programmarla autonomamente in base anche ad eventi e/o manifestazioni locali programmate;

Preso atto che:

- in data 24/09/2021 si è svolto un Tavolo Tecnico Zonale, i cui esiti sono stati trasmessi con verbale acquisito al prot. n. 47163 del 28/09/2021, in occasione del quale sono state definite alcune ipotesi di programmazione delle domeniche nelle quali prevedere il blocco della circolazione veicolare;
- in data 04/10/2021 si è svolto un ulteriore Tavolo Tecnico Zonale, i cui esiti sono stati trasmessi in data 06/10/2021, nel quale sono state proposte come date condivise per le "Domeniche Ecologiche" le date del 17 ottobre, 21 novembre e 26 dicembre 2021, con riserva di programmare la calendarizzazione delle domeniche ecologiche da gennaio ad aprile 2022 in una successiva riunione del TTZ;

Visti:

- gli esiti del Tavolo Tecnico Zonale del 24/09/2021, in occasione del quale la regione ha fornito indicazioni in risposta ad alcune richieste di precisazioni emerse dai Comuni sull'applicazione delle misure previste nell'allegato B della Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 per favorire una maggiore omogeneità dei provvedimenti sul territorio regionale e sono state avanzate alcune proposte per la calendarizzazione delle domeniche ecologiche;
- il verbale dell'incontro del Tavolo Tecnico Zonale del 04/10/2021 inviato dalla Città Metropolitana di Venezia durante il quale si è convenuto di programmare le "Domeniche Ecologiche" nelle giornate del 17 ottobre, 21 novembre e 26 dicembre 2021;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 38 del 31 marzo 2021 – Pacchetto misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di giustizia Europea, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.238 del 2 marzo 2021. Linee di indirizzo agli uffici per l'adozione delle misure temporanee di contenimento dei livelli di concentrazione degli inquinanti atmosferici. Periodo di applicazione stagioni dal 2021 al 2023 per il recepimento ai fini dell'applicazione sul territorio comunale; □
- la Delibera di Giunta Comunale n. 170 del 12/10/2021 con la quale è stato approvato il calendario delle "Domeniche ecologiche" ed è stata individuata l'area sottoposta a limitazioni, con individuazione delle categorie di utenti e veicoli autorizzati a transitare in deroga alle limitazioni;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada";
- la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";
- il Decreto Legislativo n. 267/2000;

ORDINA

Il blocco della circolazione dei veicoli a motore, con istituzione del divieto di transito dalle ore 08.30 alle ore 18.30, nelle domeniche 17 ottobre, 21 novembre e 26 dicembre 2021 denominate "DOMENICHE ECOLOGICHE", nell'area ricompresa tra le vie Lungopieve Inferiore, Carbonera, Zanin, Manzoni, Girardi, Verdi, Garibaldi, Sabbioni, Firenze, Lungopieve Superiore, meglio identificata nell'allegata planimetria.

E' consentita la circolazione delle seguenti categorie di veicoli in deroga al divieto sopra indicato:

1. veicoli alimentati a GPL o a gas metano, che utilizzino per la circolazione solo GPL o il gas metano;
2. veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore elettrico e termico);
3. autobus, taxi e veicoli in servizio di noleggio con conducente e senza conducente;
4. veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense o comunità;
5. veicoli adibiti a cerimonie nuziali – battesimi – comunioni – cresime e le cerimonie legate ai festeggiamenti dei 50/75 anni di matrimonio e cerimonie funebri (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio") compresi quelli dei partecipanti alle cerimonie stesse;
6. veicoli al servizio di portatori di handicap (muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503) – (veicoli di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse). Per il tragitto percorso senza la presenza a bordo dei soggetti sopraelencati, finalizzato alle esigenze di spostamento di quest'ultimi, è necessario il possesso di una dichiarazione rilasciata dalle scuole - uffici - ambulatori etc. riportante

l'indirizzo - l'orario di inizio e termine dell'attività scolastica - lavorativa - di terapie etc., ed ogni altro elemento utile all'individuazione della specifica destinazione funzionale del veicolo (da documentare con le modalità previste al "titolo autorizzatorio"). Il modulo è da esibire agli agenti di polizia stradale di cui all'art.12 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/92 "Nuovo codice della Strada";

7. veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso;
8. veicoli adibiti a soccorso pubblico, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari, muniti di apposito contrassegno distintivo;
9. veicoli di associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio");
10. veicoli utilizzati per assicurare servizi manutentivi di emergenza (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio") nonché i veicoli di imprese impegnate in interventi commissionati dal Comune di San Donà di Piave, appositamente autorizzati dal Responsabile dell'Amministrazione Comunale in capo al quale fa riferimento l'intervento. Il funzionario dell'Amministrazione dovrà adeguatamente ed in maniera esaustiva motivare il transito di detti veicoli indicandone la targa, in occasione del blocco del traffico;
11. veicoli di servizio e veicoli adibiti a compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo Diplomatico aventi targa di immatricolazione CD, del Corpo Consolare aventi targa di immatricolazione CC, veicoli del personale di polizia per raggiungere la sede di lavoro, previa esibizione della tessera di riconoscimento.
12. veicoli di proprietà o in uso ad imprese esercenti servizi pubblici essenziali o concessionarie di pubblico servizio;
13. veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza per servizi di istituto;
14. autocarri adibiti alla rimozione forzata dei veicoli ed al soccorso stradale;
15. autoveicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili;
16. veicoli del personale impiegato in servizio di reperibilità (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio"), veicoli di lavoratori in turno, in ciclo continuo o doppio turno, limitatamente ai percorsi casa-lavoro per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro e del lavoratore attestante il servizio prestato (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio");
17. veicoli utilizzati dai direttori di gara, dagli atleti e dai dirigenti impegnati nelle attività sportive inserite nei calendari delle Federazioni sportive;
18. veicoli dei soggetti incaricati dal Comune per l'organizzazione di iniziative programmate e debitamente autorizzate nonché veicoli utilizzati da persone coinvolte in manifestazioni programmate con fini umanitario-sociali (ad esempio donazione del sangue, esercitazioni/ dimostrazioni della Protezione Civile e manifestazioni sportive programmate dall'Amministrazione Comunale, etc. etc.) da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio";
19. mezzi di Veritas S.p.A. - mezzi adibiti per conto di Veritas S.p.A. alla raccolta differenziata del vetro - delle lattine e della carta;
20. autobus in servizio pubblico di linea;
21. veicoli a motore, compresi gli autobus turistici, degli ospiti di alberghi/hotel od altre attività ricettive interne all'area interdetta, muniti di copia della prenotazione o della ricevuta alberghiera (da esibire in caso di controllo), limitatamente al percorso di andata e ritorno tra l'attività ricettiva e i confini dell'area interessata dalle limitazioni al transito.
22. veicoli degli utenti diretti alla farmacia di turno nel caso l'esercizio ricada all'interno dell'area soggetta a limitazioni
23. veicoli dei sacerdoti e dei ministri di culto di qualsiasi confessione per gli adempimenti del proprio ministero

Le categorie previste dai precedenti punti 5, 6, 9, 10, 16, 18, devono munirsi di autocertificazione redatta ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445.

DISPONE

la pubblicazione della presente Ordinanza nelle forme di legge, all'Albo Pretorio del Comune di San Donà di Piave; ne verrà altresì inviata copia:

- alla Regione del Veneto;
- alla Città Metropolitana di Venezia;
- alla Prefettura di Venezia;
- alla Questura di Venezia;
- alla Sezione Polizia Stradale di San Donà di Piave
- al Comando Carabinieri di San Donà di Piave
- al Comando Vigili del Fuoco di San Donà di Piave
- alla Compagnia Guardia di Finanza di San Donà di Piave
- alla Direzione Sanitaria dell'AULSS4 – Veneto Orientale-
all'ATVO
- al 4° e 5° Settore del Comune di San Donà di Piave;

La presente Ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, ha validità immediata ed esecutività nelle domeniche del 17 ottobre, 21 novembre e 26 dicembre 2021.

Le disposizioni contenute nella presente ordinanza saranno rese esecutive con l'applicazione dei prescritti segnali.

La presente ordinanza verrà notificata, a mezzo protocollo informatico, al Dirigente Settore Lavori Pubblici e al Responsabile Servizio Rete Stradale per l'esecuzione.

Il settore LL.PP. servizio viabilità e il Comando P.L. provvederanno per quanto di rispettiva competenza, nei tempi compatibili con la programmazione dell'attività dei settori.

Sono abrogate le disposizioni emanate con precedenti ordinanze che vengano a trovarsi in contrasto con la presente.

Gli Ufficiali e gli agenti della Polizia Locale e gli altri organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento. A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Veneto entro sessanta giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni; tali termini decorrono dalla data di pubblicazione all'albo pretorio online della presente ordinanza.

IL COMANDANTE
Paolo Carestiato
(atto sottoscritto digitalmente)

Comando P.L